

## Commercio elettronico: divieto di blocchi geografici ingiustificati e di pratiche discriminatorie tra i clienti

Nel maggio 2016 la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento che vieta ai venditori online di beni fisici e di alcuni tipi di servizi e contenuti forniti tramite mezzi elettronici di discriminare i clienti sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza all'interno dell'Unione europea. Il voto del Parlamento sulla proposta è previsto nel corso della tornata di febbraio I.

### Contesto

Il commercio elettronico è in [crescita](#) nell'Unione europea. Tuttavia, le [indagini](#) della Commissione europea hanno dimostrato che oggi giorno due tentativi su tre di effettuare acquisti transfrontalieri nell'UE non vanno a buon fine in ragione dei [blocchi geografici](#) e delle pratiche discriminatorie che, ad esempio, impediscono ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro, o li reindirizzano automaticamente verso un sito locale.

### Proposta della Commissione europea

Nel maggio 2016, al fine di promuovere il commercio elettronico e l'accesso transfrontaliero ai beni e ai servizi nell'UE, la Commissione ha proposto un [nuovo regolamento](#) finalizzato a impedire agli operatori di discriminare i clienti online sulla base della loro nazionalità, del loro luogo di residenza o del loro luogo di stabilimento nell'UE.

### Posizione del Parlamento europeo

Il 25 aprile 2017 la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento ha approvato la propria [relazione](#). I negoziati interistituzionali sono sfociati nel novembre 2017 in un accordo in sede di trilogico. Il testo concordato include i seguenti punti principali: **Divieto di pratiche di geoblocco ingiustificate**. Sono vietate le pratiche di geoblocco i) nel caso in cui i clienti acquistano beni online (ad esempio indumenti) che devono essere consegnati o raccolti in un luogo specifico, ii) quando ricevono servizi prestati tramite mezzi elettronici (ad esempio servizi di cloud computing, hosting di siti web), o iii) quando ricevono un servizio al di fuori del loro luogo di residenza (ad esempio nel caso di prenotazioni di alberghi, noleggio auto). In tali situazioni, i venditori online non possono discriminare i clienti sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, ad esempio bloccando alcuni clienti in base agli indirizzi IP, reindirizzando i clienti verso un altro sito Internet senza il loro consenso in funzione del loro indirizzo IP, o imponendo commissioni aggiuntive ai clienti di altri Stati membri. **Limiti**. Gli operatori online potranno ancora offrire termini e condizioni differenti a determinati gruppi di clienti. Inoltre, il testo precisa che la nuova normativa non impone l'obbligo di vendere e consegnare beni a livello transfrontaliero (in un altro Stato membro) nel caso in cui l'operatore non offra il servizio alla propria clientela. **Campo di applicazione del regolamento e diritto d'autore**. Alcuni servizi, quali quelli finanziari, di trasporto, di comunicazione elettronica e sanitari, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Inoltre, i legislatori hanno convenuto che, per il momento, i contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, quali i libri elettronici, la musica, i videogiochi e i servizi audiovisivi (compresi i film e la trasmissione di manifestazioni sportive), non dovrebbero essere soggetti al regolamento. **Clausola di revisione**. I negoziatori hanno accolto la richiesta del Parlamento di includere una clausola di revisione, che impone alla Commissione di valutare, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'opportunità di ampliare il campo di applicazione del regolamento, in particolare ai contenuti protetti dal diritto d'autore e ai servizi audiovisivi. Il testo di compromesso è stato [approvato](#) dal Consiglio il 29 novembre 2017 e dovrà ora essere votato in Aula.



Relazione per la prima lettura: [2016/0152\(COD\)](#);  
commissione competente per il merito: IMCO; relatore:  
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE, Polonia).  
Vedasi anche il briefing "[Legislazione in corso](#)" sulla  
proposta.

